

**DELIBERAZIONE N. 91**



**OGGETTO:** BOZZA CONVENZIONE INPS – BANCA D'ITALIA PER LA TRASMISSIONE TELEMATICA DELLE DOMANDE DI PENSIONE DEI DIPENDENTI DELLA STESSA BANCA E VISUALIZZAZIONE DELLE LORO POSIZIONI ASSICURATIVE.

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

(seduta del 18 LUG. 2007)

VISTA la richiesta pervenuta all'INPS dalla Banca d'Italia per l'attivazione di una applicazione diretta a consentire la trasmissione telematica delle domande di pensione dei propri dipendenti nonché la visualizzazione dei loro dati assicurativi in caso di rilascio di apposita delega;

RILEVATO che la richiesta dell'applicazione di cui sopra interessa la Banca d'Italia ai fini dell'erogazione ai propri dipendenti dei trattamenti pensionistici integrativi interni;

CONSIDERATA le finalità per le quali l'Istituto bancario ha richiesto quanto sopra, in particolare per agevolare i dipendenti prossimi al pensionamento consentendo loro un espletamento rapido ed efficace di tutti gli adempimenti connessi;

RILEVATO che l'attivazione dell'applicazione per la trasmissione telematica delle domande di pensione in questione offre all'utenza interessata prestazioni di qualità con contestuale semplificazione delle modalità di accesso alle prestazioni grazie allo sviluppo e alla innovazione tecnologica informatica;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di

*Il Segretario*

validità e rilevanza del documento informatico che stabilisce le regole per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale del documento informatico stesso;

VISTO che la legge n. 449 del 27.12.1997 ha previsto la possibilità di realizzare maggiori economie, nonché una migliore qualità dei servizi prestati, mediante la stipula di accordi di collaborazione per il perseguimento di interessi pubblici;

VISTO il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196;

VISTA la relazione predisposta dalla Direzione Generale;

SU PROPOSTA del Direttore Generale,

### **DELIBERA**

di autorizzare il Presidente dell'Istituto alla sottoscrizione della convenzione con la Banca d'Italia secondo il testo allegato che costituisce parte integrante della presente deliberazione.

**VISTO:**  
**IL SEGRETARIO**  
*(Dr.ssa Lauretana NERONI)*



**VISTO:**  
**IL PRESIDENTE**  
*(Avv. Gian Paolo SASSI)*



**Convenzione tra l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA  
SOCIALE e la BANCA D'ITALIA  
per la trasmissione telematica delle domande di pensione  
dei dipendenti della stessa Banca e per  
la visualizzazione delle loro posizioni assicurative**

L'anno 2007, il giorno ....., del mese di .....

**TRA**

L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 (codice fiscale 80078750587), di seguito per brevità denominato INPS, rappresentato dal Presidente pro -tempore Avv. Gian Paolo Sassi, nato a Varese l'11 dicembre 1952,

**E**

La Banca d'Italia, con sede in Roma, via Nazionale, 91 (codice fiscale 00997670583), di seguito per brevità denominata Banca, rappresentata dal Direttore Generale Dott. Fabrizio Saccomanni, nato a Roma (RM) il 22 novembre 1942,

**VISTI**

- il Decreto del Presidente della Repubblica 28.12.2000, n. 445, Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa che da disposizioni in materia di validità e rilevanza del documento informatico e stabilisce le regole per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione anche temporale del documento informatico stesso;
- il Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;

  
**Il Segretario**

## **PREMESSO CHE**

- la Banca, anche ai fini dell'erogazione dei trattamenti pensionistici integrativi interni, desidera attuare modalità operative atte ad agevolare l'inoltro della domanda di pensione nonché ottenere la visualizzazione dei dati assicurativi dei propri dipendenti che all'uopo rilasciano apposita autorizzazione;
- l'INPS favorisce le collaborazioni con altri soggetti nell'intento di offrire all'utenza prestazioni di qualità con contestuale semplificazione delle modalità di accesso ai servizi;

## **SI CONVIENE QUANTO SEGUE**

### **Art. 1**

L'INPS mette a disposizione della Banca una procedura per il controllo di tutte le fasi relative alla gestione telematica delle domande di pensione dei dipendenti della stessa Banca e loro superstiti.

La Banca dovrà acquisire i dati delle domande utilizzando la procedura messa a disposizione dall'INPS o ricorrendo ad una propria procedura che rispetti comunque le specifiche tecniche fornite dall'INPS.

I dati delle domande di pensione acquisiti dalla Banca, prima della trasmissione all'INPS, debbono essere obbligatoriamente sottoposti alla procedura di controllo fornita dallo stesso INPS.

### **Art. 2**

La Banca, verificata l'esattezza dei dati acquisiti attraverso la procedura di controllo fornita dall'INPS, provvede alla stampa in formato A4 della domanda di pensione e di tutti i documenti allegati.

Tale documentazione dovrà essere sottoscritta e datata dall'interessato.

La Banca conserverà presso la propria struttura la documentazione cartacea che l'INPS si riserva di chiedere per verificarne la congruità con i dati trasmessi.

*Il Segretario*

La Banca è responsabile della corrispondenza tra i dati trasmessi e la documentazione.

### **Art. 3**

La Banca, collegandosi dal proprio Browser Internet al Web Server dell'INPS e identificandosi con gli strumenti messi a disposizione dall'INPS, trasmette il messaggio contenente i dati della domanda di prestazione.

All'atto della ricezione del file di trasmissione l'INPS rilascia un attestato di ricezione, che fa fede dell'avvenuta ricezione della domanda di pensione da parte dell'INPS, riportante i dati del richiedente, la data e l'ora di ricezione, e successivamente la ricevuta con il numero identificativo assegnato alla domanda. In assenza dell'attestato di ricezione, la domanda di pensione si considera non acquisita dall'INPS.

La Banca provvederà a dare copia della suddetta ricevuta al diretto interessato.

### **Art. 4**

La Banca si impegna a trasmettere le domande di pensione complete delle informazioni necessarie previa verifica della congruità dei dati inseriti in procedura con quelli presentati dagli interessati.

In caso di inoltro di domande prive di talune informazioni la Banca, senza attendere richieste da parte dell'INPS, trasmette i dati mancanti non oltre i sessanta giorni successivi alla data di decorrenza della pensione, se posteriore alla data di presentazione della domanda, mediante la medesima procedura informatica.

L'INPS si impegna ad inviare alla Banca per via telematica il prospetto di liquidazione della pensione (TE08).

L'INPS assicura alle domande inviate per via telematica una corsia dedicata che ne consenta la rapida definizione.

  
Il Segretario

## **Art. 5**

L'INPS consente alla Banca la visualizzazione dei dati assicurativi dei propri dipendenti a seguito del rilascio di apposita autorizzazione dell'interessato. Tale autorizzazione, redatta secondo lo schema allegato, deve essere conservata presso la struttura della Banca per eventuali verifiche.

Ai fini dell'eventuale visualizzazione di cui al comma 1, la Banca deve fornire all'INPS il file contenente i dati anagrafici dei propri dipendenti secondo il tracciato che verrà concordato. Detto file deve essere aggiornato a cura della Banca.

## **Art. 6**

Ciascuna delle parti è tenuta ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire il rispetto della disciplina sulla riservatezza e, in particolare, del decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Ciascuna delle parti è responsabile dell'osservanza delle norme di legge in materia di tutela dei dati personali e utilizza i dati acquisiti esclusivamente per i fini previsti dalla presente convenzione. Le parti si impegnano a non divulgare, comunicare e cedere a terzi i dati stessi.

In conformità a quanto sopra, ciascuna delle parti provvederà ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, operando in qualità di incaricati, avranno l'accesso ai dati stessi.

## **Art. 7**

Le spese sostenute dall'INPS e dalla Banca per l'attivazione della presente convenzione sono a carico della stessa parte che le ha affrontate.

## **Art. 8**

La presente convenzione ha durata di 4 (quattro) anni a decorrere dal giorno successivo alla data di sottoscrizione e non può essere tacitamente rinnovata.

  
Il Segretario

Si procederà al rinnovo solo a seguito di richiesta scritta di una delle parti alla quale seguirà l'accettazione scritta dell'altra parte.

La stessa convenzione, inoltre, si risolve per sopravvenuta impossibilità dell'adempimento non imputabile alle parti o per nuove contrarie disposizioni di legge.

INPS  
Avv. Gian Paolo Sassi

Banca d'Italia  
Dott. Fabrizio Saccomanni